

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento del Centro

INNOVATIVE AGRICULTURE

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CENTRO

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, e successive modifiche, è istituito presso l'Università di Sassari il **Centro "INNOVATIVE AGRICULTURE"** qui di seguito denominato "Centro".

ART. 2 FINALITA'

1. Il Centro Interdipartimentale "INNOVATIVE AGRICULTURE" è un Centro di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico nel settore dell'agricoltura.

2. Il Centro promuove l'innovazione, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi in agricoltura in collaborazione con grandi, medie e piccole imprese in coerenza con la *Smart Specialization Strategy* della Regione Autonoma della Sardegna, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, e con i dettami del programma Industria 4.0 previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico, in una visione ampia di *Precision Farming*, nel rispetto dei concetti di sostenibilità ambientale, salubrità degli alimenti (anche in termini di nutraceutica), difesa delle biodiversità e alta qualità delle produzioni.

3. Obiettivo generale del centro è lo sviluppo agroindustriale attraverso il supporto alle imprese ad effettuare investimenti in innovazione, organizzazione e razionalizzazione. Nello specifico il Centro si propone come epicentro dell'Agroindustria in Sardegna per attrarre operatori economici ed istituzionali di alte competenze e know how da utilizzare, attraverso la valorizzazione degli importanti asset del Centro, per il potenziamento delle produzioni locali e l'applicazione della ricerca e dell'innovazione.

4. Il Centro si propone infatti di raccogliere le esigenze di innovazione e sperimentazione delle imprese nell'ambito del settore dell'agricoltura, e di aiutarle, attraverso l'impiego di nuove tecnologie, ad incrementare la produttività e soddisfare una domanda più ampia sia in termini quantitativi che qualitativi.

5. Il Centro potrà inoltre:

- a) promuovere partenariati per la presentazione di progetti di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali;
- b) promuovere collaborazioni con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- c) promuovere attività di formazione avanzata, professionale e tecnica;
- d) organizzare incontri e convegni per la divulgazione delle conoscenze e delle esperienze di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico inerenti gli ambiti di riferimento;
- e) promuovere l'immagine dell'Università degli Studi di Sassari in ambito nazionale e internazionale.

ART. 3 ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è disattivato con le stesse modalità.
2. Ogni afferenza e adesione è accolta e deliberata dal Consiglio del Centro, secondo quanto previsto all'art. 6.

ART. 4 SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari.
2. Il Centro afferisce, per la gestione amministrativo-contabile, all'Ufficio Gestione progetti e centri dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione.
3. Il Centro ha sede operativa presso l'Azienda agricola universitaria di Surigheddu, Comune di Alghero.
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Sassari.

ART. 5 FASE COSTITUENTE

1. In fase costituente il Rettore nomina il Direttore e gli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico così che questi possano promuovere il processo costitutivo ai sensi degli articoli seguenti, valutare le istanze di afferenza e individuare i requisiti per la carica di Direttore del Centro e per la nomina dei membri del comitato di indirizzo.
2. Il Direttore e i membri del Comitato Tecnico Scientifico di gestione così nominati durano in carica un anno e allo scadere possono essere eletti in conformità alle prescrizioni dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 6 COMPONENTI E AFFERENZE

1. Afferiscono al Centro:

- a) Il Direttore e i membri del Comitato Tecnico Scientifico di cui agli artt. 5 e 9;
- b) su richiesta, i professori e i ricercatori la cui attività di ricerca ricade negli interessi del Centro e che soddisfano i requisiti identificati dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro, e a regime dal Consiglio (Art. 10)
- c) su richiesta, ricercatori appartenenti a organismi di ricerca pubblici e privati italiani e internazionali.

2. La partecipazione viene meno per manifesta richiesta o per il venir meno dei requisiti di cui sopra.

Le richieste e la cessazione delle afferenze vengono valutate dal Consiglio fatto salvo quanto previsto all'art. 5 con riferimento alla fase costituente.

ART. 7 ORGANI

- a) il Direttore
- b) il Comitato Tecnico Scientifico
- c) il Consiglio
- d) il Comitato di indirizzo

ART. 8 IL DIRETTORE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro fra i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati purché ancora in servizio attivo.

2. Possono presentare candidatura i professori di I e II fascia, con profilo rispondente ai requisiti determinati secondo l'art. 5 del presente regolamento.

3. In caso di cessazione anticipata del Direttore le sue funzioni saranno svolte dal Vicedirettore vicario fino alle nuove elezioni, che si dovranno tenere nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo due mesi dalla data di cessazione.

4. Il Vicedirettore vicario è nominato dal Rettore su proposta del Direttore fra i membri afferenti. I requisiti richiesti per la nomina del Vicedirettore sono i medesimi previsti per la figura del Direttore. Il Vicedirettore svolge le mansioni del direttore in assenza dello stesso.

5. Il Direttore del Centro, presiede il Consiglio, il Comitato Tecnico scientifico, e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni.

6. Il Direttore opera in sintonia con il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato di indirizzo e con essi mantiene contatti regolari.

7. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, dal CTS e dal Comitato di indirizzo:

- promuove le attività del Centro,
- tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria e con i referenti del Centro a livello regionale, nazionale e internazionale,
- cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

8. Il Direttore coordina le seguenti attività in seno al Comitato Tecnico Scientifico:

- a) Elabora su base annuale il piano strategico triennale del Centro,

- b) Propone eventuali programmi comuni con altre istituzioni scientifiche predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni all'uopo necessarie;
- c) Predisporre una proposta di budget corredata da una dettagliata relazione che illustri i seguenti aspetti:
 - a. Copertura dei costi di gestione attraverso i fondi di ricerca derivanti dai progetti di ricerca e altri finanziamenti in seno al Centro;
 - b. Eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
 - c. Conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nelle collaborazioni scientifiche attive;
 - d. Raggiungimento dei risultati generali della gestione.
- d) Propone al Consiglio, per l'approvazione, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati sulla base dei criteri delineati in base all'art. 5.
- e) Trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
- f) esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 9 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, d'ora in avanti "CTS", è presieduto dal Direttore ed è costituito da docenti esperti e di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano l'attività del Centro stesso.
2. I docenti, professori di I e II fascia e ricercatori, sono proposti dal Direttore al Consiglio e durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il CTS è così composto:
 - a) il Direttore;
 - b) quattro docenti esperti;
 - c) il Vicedirettore vicario che è privo del diritto di voto salvo che in caso di assenza o impedimento del Direttore.
4. Il CTS ha funzioni di supporto per il Direttore e per il Consiglio, propone progetti di ricerca, coordina e controlla la validità scientifica di tutte le attività del Centro. Il CTS, in accordo con il Direttore, presenta al Consiglio i componenti del Comitato di indirizzo individuati dal Rettore e dal Direttore secondo l'art. 11.
5. In merito alla valutazione delle proposte di ricerca tecnico-scientifiche il parere espresso dal CTS è vincolante.
6. Delle riunioni del CTS viene redatto processo verbale che, debitamente numerato e firmato in ciascuna pagina, viene tenuto agli atti.

ART.10 IL CONSIGLIO

1. Costituiscono il Consiglio del Centro i componenti del Centro di cui all'art. 6.
2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) da tutti i professori e ricercatori che afferiscono al centro.

3. Un componente del personale dell'Ufficio Gestione progetti e centri partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e redige i verbali del Consiglio che, debitamente numerati e firmati in ciascuna pagina, sono inviati all'Amministrazione Centrale.
4. Il Consiglio del Centro è convocato in via ordinaria almeno due volte nell'anno accademico, ovvero quando il Direttore ne ravvisi l'urgenza o quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro, o da esso amministrati, per lo svolgimento delle sue attività; per l'utilizzazione funzionale dei mezzi e degli strumenti in dotazione e comunque messi a disposizione;
 - b) definisce gli indirizzi programmatici delle attività del Centro;
 - c) elegge a maggioranza degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 11, par. 1, i componenti del Comitato di indirizzo che non sono nominati direttamente dal Rettore e dal Direttore ai sensi dell'art. 11, par. 5.
 - d) esamina e delibera in merito alle proposte formulate dal Direttore;
 - e) approva, su proposta del Direttore, il rendiconto annuale del Centro e le relazioni che li accompagnano;
 - f) approva le domande di adesione al Centro, motivate attraverso la congruità delle esperienze didattico-scientifiche alle finalità del Centro;
 - g) propone le modifiche al presente regolamento, che avverranno con le modalità di cui all'art. 13.

ART. 11 IL COMITATO DI INDIRIZZO

1. È presieduto dal Direttore ed è costituito dal Vicedirettore vicario, che non ha diritto di voto salvo che nel caso di assenza del Direttore, e da un numero variabile di ricercatori (da due a sei) appartenenti a Enti di ricerca Nazionali ed Esteri e membri di Istituzioni pubbliche e private rilevanti per le attività del Centro sulla base di quanto disposto all'art. 5. I membri durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.
2. Il Comitato di indirizzo ha funzioni di supporto per il Direttore e per il Consiglio e valuta, ex ante, ed ex post, le attività previste ed attuate dal Centro.
3. Il Comitato di indirizzo ha funzione consultiva. Lo compongono esperti esterni di comprovata competenza ed esperienza provenienti da Enti di Ricerca nazionali e/o esteri, Cluster nazionali di riferimento, associazioni di settore, rappresentanti delle imprese coinvolte nei progetti di ricerca ospitati dal centro, spin-off universitari e qualunque altra categoria di stakeholder o istituzione che operi in ambito open innovation con riferimento alle discipline che caratterizzano le attività del Centro.
4. Esso è chiamato ad esprimere pareri in merito all'individuazione delle linee strategiche del Centro, all'accoglimento di progetti di ricerca nonché alla costituzione di partenariati con soggetti e/o enti locali, nazionali o internazionali.
5. Il Comitato di indirizzo è costituito da un numero dispari di membri, variabile da cinque a nove, di cui due nominati dal Rettore, uno dal Direttore e i restanti dal Consiglio. Essi sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
6. Il Comitato di indirizzo è convocato in via ordinaria almeno due volte nell'anno accademico o quando il Direttore ne ravvisi l'urgenza.

7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 12
RISORSE FINANZIARIE

1. I fondi a disposizione del Centro deriveranno:

- a) da finanziamenti di Enti pubblici e privati;
- b) da contratti e convenzioni;
- c) da servizi prestati o proventi vari derivanti dalla propria attività.

2. La gestione dei fondi, finanziamenti e risorse a qualunque titolo assegnati o comunque affidati o pervenuti nella disponibilità del Centro è assunta dall'ufficio di afferenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

ART.13
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio del Centro, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera h), assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed approvato sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART.14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti, di Ateneo e alla legislazione vigente in materia.